

Verbale di Accordo

Roma, 12 giugno 2026

Tra

Terna, anche in nome e per conto delle società Terna Rete Italia, Terna Energy Solutions e Terna Plus, rappresentata da: Monica Cacciapuoti, Antonio Catapano, Giuseppe Castelli, Matteo Di Gregorio, Simone Bernabei

e

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Marco Falcinelli, Ilvo Sorrentino, Andrea Lovisetto, Alessandro Borioni

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Amedeo Testa, Graziano Froli, Mario Marras, Cristiano Mazzucotelli, Andrea Ronci

UILTEC, rappresentata dai sigg.: Daniela Piras, Marco Pantò, Antonio Cozzolino

PREMESSO CHE

- Con il Verbale di Accordo del 24 luglio 2023 è stato definito il quadro economico-normativo relativo all'istituto del Premio di risultato a valere per il triennio 2023-2025.
- La Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii. prevede misure agevolative di natura fiscale per i premi di risultato e lo sviluppo del welfare aziendale. Tali previsioni sono state ulteriormente precisate dal Decreto Interministeriale applicativo del 25 marzo 2016 e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018.
- La Legge n. 232/2016 ha esteso il campo di applicazione delle predette agevolazioni, in particolare facendovi rientrare tutti i dipendenti con un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente quello di percezione del Premio, a € 80.000.


- La Legge n. 199/2025 (cd. "Legge di Bilancio 2026") ha confermato le previsioni sopra menzionate elevando, con riferimento ai premi di risultato erogati nel 2026 e nel 2027, a 5.000 € l'importo massimo di premio agevolabile fiscalmente.
- Ove ne ricorrano i presupposti, la normativa sopra richiamata prevede che il lavoratore possa scegliere di fruire – in sostituzione totale o parziale dell'erogazione in denaro del Premio di risultato – di prestazioni, opere e servizi aventi finalità di rilevanza sociale, corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, facenti parte del cosiddetto "welfare aziendale". In tal caso, il relativo controvalore – fermi restando i limiti di ammontare del Premio di risultato e quelli reddituali previsti per le relative agevolazioni fiscali – resta escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente come considerato ai fini della tassazione del medesimo.

CONSIDERATO CHE

- Il Premio di risultato 2025 è regolamentato dall'Accordo 22 luglio 2025.
- Le Parti, con il predetto accordo, relativamente alla convertibilità in welfare del Premio di risultato 2025, hanno convenuto di confermare la possibilità di erogare, ove ricorrano i presupposti richiesti, quote relative al Premio di Risultato determinate sulla base di quanto consuntivato a fronte degli obiettivi e secondo le regole di cui al verbale sopra richiamato, convertendole, a scelta del dipendente, in servizi e prestazioni di welfare.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L'erogazione delle quote relative al Premio di risultato, determinate sulla base di quanto consuntivato a fronte degli obiettivi di redditività e produttività/qualità e secondo le regole di cui al Verbale di accordo del 24 luglio 2023, avverrà secondo le modalità di seguito indicate.
2. Nella piattaforma informatica appositamente predisposta saranno evidenziati gli importi individuali relativi al Premio di risultato 2025 per i quali, in base alla vigente



disciplina di legge e a quanto previsto dal citato accordo sindacale, ciascun dipendente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente potrà optare per la conversione in "welfare" ("opzione welfare"). A tal fine verrà reso noto, con apposita comunicazione, l'arco temporale entro cui esercitare tale scelta in tempo utile a consentire la messa in pagamento con le retribuzioni di luglio 2026 delle somme non oggetto di "opzione welfare".

3. Gli importi oggetto di "opzione welfare" andranno a costituire una voce di credito "welfare", trasformandosi poi, attraverso la piattaforma informatica, in beni e servizi welfare di interesse del dipendente, fruibili in modalità diretta o mediante rimborso della spesa anticipatamente sostenuta. Ciò in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell'art. 51 D.P.R. n. 917/1986 (cd. "TUIR").
4. L'utilizzo del credito welfare derivante dalla conversione del Premio di risultato 2025 potrà essere effettuato entro il 30 novembre 2026. L'importo massimo convertibile per il corrente anno, entro il limite previsto dalla legge, è pari al 100%. Eventuali residui non spesi in forma di welfare a tale data saranno destinati alla previdenza integrativa (Fopen); mentre, con riferimento ai non iscritti a Fopen, l'eventuale residuo welfare non utilizzato entro la scadenza sopra indicata sarà corrisposto – al netto dell'integrazione aggiuntiva aziendale e con applicazione di tasse e contributi - con la retribuzione del mese di dicembre 2026. Tali regole troveranno applicazione anche nel caso in cui il dipendente che ha effettuato l'"opzione welfare" cessi il rapporto di lavoro prima del 30 novembre 2026.
5. Al fine di favorire l'utilizzo delle opportunità offerte dalla normativa vigente, l'Azienda provvederà ad una integrazione, così come previsto dal Verbale di accordo del 24 luglio 2023, in misura pari al 18% sulle quote di Premio per cui il dipendente ha esercitato l'opzione welfare e, dunque, effettivamente oggetto di conversione in welfare, compresi gli importi destinati alla previdenza complementare.
6. Resta fermo che gli importi del Premio di risultato sostituiti in welfare per scelta del dipendente non costituiscono, in conformità alle vigenti previsioni normative sopra richiamate, reddito imponibile, non hanno riflessi diretti o indiretti su alcun istituto



legale o contrattuale e non saranno utilmente computati ai fini del trattamento di fine rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Autore

MMA

Giuseppe Carli

Simone Barberis

Roberto Di Gennaro

Angelo
Mezzalana
Roberto